

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 GIUGNO 1881

dete che questa proprietà possa pur essere una presunzione di capacità?

D'altronde io non ho inteso rispondere nulla a quello che io diceva, che le leggi le quali regolano i rapporti giuridici relativi alla proprietà, riflettono ed interessano anche il nudo proprietario; e non mi fu risposto a quello che ho detto che le leggi d'imposta non si fanno soltanto per il tempo in cui si gode l'usufrutto, ma che conservano la loro efficacia nell'avvenire, pel tempo in cui cessa l'usufrutto, e che conseguentemente il proprietario deve avere il diritto al voto, perchè non è giusto che si facciano leggi che lo riguardano direttamente senza il suo concorso.

Quindi per queste considerazioni mi pare che non vi sia alcun motivo per cui debba respingersi il mio emendamento.

PRESIDENTE. Dunque ella lo mantiene, onorevole Riberi?

Ha facoltà di parlare l'onorevole Chimirri.

CHIMIRRI. La minoranza della Commissione accetta l'emendamento dell'onorevole Riberi Spirito per le potissime ragioni che vennero svolte dal proponente, alle quali io aggiungo che non è esatto quello che si venne dicendo dall'onorevole Varè, cioè che la nuda proprietà sia una speranza.

VARÈ. (Della Commissione) Un'aspettativa.

CHIMIRRI. Un'aspettativa. Non è un'aspettativa, ma un diritto attuale, di cui si può disporre per atto tra vivi e per testamento.

Ora una proprietà che ha questi caratteri non può riguardarsi come un'aspettativa.

Ugualmente inesatto è il concetto, che l'onorevole Varè ha del censo, assunto come criterio elettorale. Noi non accordiamo il diritto al voto solamente a chi trae profitto da una proprietà, o ne gode i frutti (altrimenti cesserebbe di essere elettore colui, che alienasse per uno o più anni il prodotto delle sue terre) ma a tutti coloro, che qualche cosa possiedono, sia isolatamente o in comune con altri, come emerge dall'articolo 9, sia per delegazione giusto il prescritto dell'articolo 12.

Si accorda il voto ai componenti una società commerciale e non si ricerca se la società sia attiva o passiva, se dia o no frutti, e lo si nega al cittadino che abbia un milione di proprietà solo perchè temporaneamente l'usufrutto è goduto da altri.

Fu detto che l'emendamento che propone l'onorevole Riberi induca una dissonanza nel progetto, ed a me pare, invece, che ne armonizzi le disposizioni; giacchè, come accennai, l'imposta del fondo comune o sociale si calcola a profitto di tutti i condomini, e lo stesso si pratica a rispetto del dominio utile e diretto con l'articolo 6; per la qual

cosa non può farsi un diverso trattamento al nudo proprietario e all'usufruttuario.

Respingendo l'emendamento, che discutiamo, voi ammetterete all'elettorato colui il quale non ha che un diritto transitorio sulla cosa, ed escluderete il proprietario di essa, che, come dissi, può trasmetterla, venderla ed ipotecarla.

PRESIDENTE. Veniamo dunque ai voti. Onorevole Riberi, col suo articolo intende ella sopprimere tutto l'articolo 4, ovvero conservare l'inciso dell'articolo 5?

RIBERI SPIRITO. Io manterrei il primo inciso, benchè sia, secondo me, perfettamente inutile.

PRESIDENTE. Allora ella intende sostituire il suo emendamento alla seconda parte dell'articolo 5?

RIBERI SPIRITO. Appunto così.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti la prima parte dell'articolo 5:

« L'imposta di cui nel numero 1 dell'articolo 3 si imputa a favore di chi abbia la piena proprietà dello stabile. »

(È approvato.)

Ora metto ai voti l'emendamento dell'onorevole Riberi, che non è accettato nè dal Ministero, nè dalla Commissione. Ne do nuovamente lettura:

« Se la nuda proprietà trovasi separata dall'usufrutto, l'imposta di cui nel numero 1 dell'articolo 3 si imputa a favore dell'usufruttuario.

« Se però l'imposta non è minore del doppio di quella sovraccennata, si divide in parti uguali fra l'usufruttuario e chi abbia la nuda proprietà; salvo, nel caso la proprietà sia indivisa o l'usufrutto compete a più persone, il disposto dell'articolo 9.

(Dopo prova e controprova è rigettato.)

Pongo ai voti la seconda parte dell'articolo 5 del Ministero:

« Se la nuda proprietà trovasi separata dall'usufrutto, l'imputazione si fa a profitto dell'usufruttuario. »

Chi approva questa seconda parte è pregato di alzarsi.

(È approvata.)

Pongo ai voti il complesso dell'articolo 5.

(È approvato.)

« Art. 6. Per la computazione del censo elettorale, le imposte su beni enfiteutici sono attribuite per quattro quinti all'enfiteuta, e per un quinto al padrone diretto; quelle su beni concessi in locazione per più di trent'anni, si dividono in parti eguali fra locatore e conduttore; e questa attribuzione ha luogo in entrambi i casi, sebbene tutta l'imposta sia per patto pagata dall'enfiteuta o conduttore, oppure dal padrone diretto o locatore. »

Nessuno chiedendo di parlare, e non essendovi